



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE

Portici San Bernardino, 25 – 67100 L'Aquila

Largo dei Frentani ang. via Catullo, 2 – 65127 Pescara

Via Cerulli Irelli, 19 - 64100 Teramo

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/servizio-idrico-integrato>

e-mail: dpc024@regione.abruzzo.it

P.E.C.: dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Teramo, **10/11/2023**

Riferimento: prot. n. ___ del _____

Trasmissione via: PEC/Email/Sistema Documentale
documento informatico firmato
digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs.
85/2005 e ss.mm.ii-e norme collegate

all' **impresa ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE dell'ABRUZZO e del MOLISE**

PEC: protocollo@pec.izs.it

POS: 42/003 MET_TE

OGGETTO: Comunicazione ex art. 15 L.R. 31/2010 inerente scarico di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Attività svolta nello stabilimento: incenerimento rifiuti non pericolosi (carcasse di animali).
Riscontro.

In riferimento all'oggetto, preso atto del contenuto della comunicazione pervenuta dall'impresa con PEC del **09/11/2023** (in atti al prot. RA n. 456033 del 09/11/2023), si riscontra che la stessa è relativa a scarico, in corpo idrico (laghetto artificiale Striglioni riportato in CTR; foglio 37, mappali 28, 31, 36), di acque meteoriche di dilavamento (prima pioggia ed acque eccedenti la prima pioggia) ricadenti su aree **NON a rischio** di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (superficie dilavata 240 m², nessun trattamento delle acque).

Tuttavia a parere dello scrivente l'attività svolta nello stabilimento dovrebbe essere ricompresa tra quelle di cui all'art. 17 della L.R. 31/2010 e le aree esterne dovrebbero essere considerate a **rischio** di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici; quanto sopra però non obbligherebbe l'impresa né a trattare le acque di prima pioggia, né a richiedere autorizzazione ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006 per lo scarico, in quanto la superficie dilavata è < 1.000 m², quindi la comunicazione inviata è in ogni caso idonea a soddisfare gli obblighi in capo all'impresa relativamente allo scarico di acque meteoriche.

Si coglie l'occasione per precisare che la comunicazione in parola costituisce unicamente il titolo ambientale necessario per poter procedere allo scarico di acque reflue, previa acquisizione di ogni altra eventuale autorizzazione, concessione, benestare o nulla osta di competenza di altri Enti

o altri Servizi regionali o quanto altro necessario previsto dalla normativa vigente, compresi eventuali titoli necessari per la realizzazione dell'impermeabilizzazione delle superfici scolanti, dell'impianto di raccolta trattamento e collettamento delle acque reflue e quelli per **l'attraversamento di terreni e/o pertinenze di privati e/o demaniali o la realizzazione di opere sui medesimi.**

Distinti saluti.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Responsabile del Procedimento**
Dott. Antonello Colantoni

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)